

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL “FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE”

S O M M A R I O

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione
7	Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente
8	Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo
9	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna - Prestazione parziale
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
12	Responsabilità
13	Proprietà dei progetti
14	Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
15	Orario di lavoro e spese accessorie
16	Tutela dei dati personali
17	Norme abrogate
18	Pubblicità del regolamento
19	Casi non previsti dal presente regolamento
20	Rinvio dinamico
21	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi"), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per brevità, "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come *"Decreto Pubblica Amministrazione"*.

3. Tale *"fondo per la progettazione e l'innovazione"*, pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3).

4. In particolare:

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o e approvata/o (ovvero con verifica e/o validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo Art. 9).

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" o "Regolamento di attuazione" o "d.P.R. n. 207/2010"), a cui si rimanda.

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* nella misura a suo tempo prevista, la quale disponeva che: *"Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."* tali attività relative agli atti di pianificazione urbanistica, solo se strettamente necessari e funzionali all'approvazione e realizzazione di specifiche opere pubbliche o lavori pubblici (qualora siano effettivamente svolte dal personale interno dell'ente), potranno accedere al *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* in parola, sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi stabiliti dal presente regolamento connessi all'opera pubblica per la quale detti atti di pianificazione si sono resi necessari, in qualità di "collaboratori" tecnici e/o amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi anche definito, per brevità, "RUP") e delle restanti figure menzionate nel successivo Art. 3, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n.163/2006.

6. Per "atti di pianificazione" urbanistica comunque denominati si intende, a titolo di esempio, la redazione di uno o più dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale:

- piano regolatore generale (o di altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali);
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione e di attuazione territoriale comunque denominato con validità temporale definita dalla legge e dalle vigenti normative urbanistiche regionali);
- altri piani/strumenti di pianificazione urbanistica pubblico/privato comunque denominati che siano necessari per l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche e/o lavori pubblici (o di interesse pubblico), e che debbano essere approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale, nonché le relative varianti approvate ai sensi di legge.

7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione elencati al precedente comma 6, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

8. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale, secondo quanto ulteriormente indicato nel successivo Art. 7.

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1 (nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9), sono:

- a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, secondo anche quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 2, a cui si rimanda;
- b) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera a), a cui si rimanda;
- c) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2 (accedono al fondo, nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9, i progetti dei lavori pubblici redatti secondo i tre progressivi livelli di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le definizioni date dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93), secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera b), a cui si rimanda;
- d) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif., da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008], secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera c), a cui si rimanda;
- e) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera d), a cui si rimanda;
- f) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera e), a cui si rimanda;
- g) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif., secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera f), a cui si rimanda;
- h) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera g), a cui si rimanda;
- i) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero, anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera h), a cui si rimanda;

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza

depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo Art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, a cui si rimanda.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione (ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione) ai sensi dell'art. 128 del Codice dei contratti e delle ulteriori norme regolamentari attuative, viene individuato, di volta in volta, il progetto (o il connesso atto di pianificazione urbanistico) da redigere all'interno dell'ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione di un'opera pubblica o dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatici.

2. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente con cui si approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio (se possibile, di ruolo) che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, qualora ricorrano i motivi di incompatibilità previsti dalle vigenti norme di legge o di regolamento, deve essere un soggetto diverso dal tecnico progettista incaricato a da incaricare [si richiamano, a latere, anche le norme in materia di incompatibilità di nomina del RUP per il dirigente/responsabile del settore tecnico nei casi previsti nell'art. 10 del Codice dei contratti e negli artt. 3, comma 1, lettere l) ed m), 9 e 10 del relativo Regolamento di attuazione]. Il RUP deve possedere i requisiti e la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice dei contratti e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. Con i successivi atti amministrativi da adottare dall'organo competente dell'amministrazione/stazione appaltante (sulla base delle decisioni assunte dal RUP ai sensi dei successivi commi 4, 5 e 10), si provvederà ad individuare le ulteriori figure tecniche e/o amministrative (dipendenti dell'ente e, solo se necessario, anche esterni all'ente) che svolgeranno le diverse funzioni/attività necessarie alla predisposizione e alla redazione degli elaborati progettuali prescritti dall'art. 93 del Codice dei contratti e dalle relative norme attuative del d.P.R. n. 207/2010 (compresi gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi del RUP), anche sulla base delle autonome valutazioni di competenza del RUP stesso sull'effettiva necessità di redigere o meno alcuni degli elaborati indicati da dette norme per quanto disposto dall'art. 93, comma 2, dello stesso Codice dei contratti in relazione alle caratteristiche e all'importo dei lavori da eseguire (inclusa la figura che redigerà il PSC, se dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif., con qualifica di CSP), nonché le figure tecniche che svolgeranno, all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori da costituire ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dei Lavori e gli eventuali assistenti dello stesso Direttore dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Assistente/i di Cantiere del D.L. (l'Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà comprendere necessariamente il Direttore dei Lavori e potrà, eventualmente, includere in ragione dell'entità dell'opera e/o della complessità dei lavori da realizzare, uno o più Direttore/i Operativo/i e/o uno o più Ispettore/i di Cantiere, i quali assumono il ruolo di "assistenti del Direttore dei Lavori" ai sensi dell'art. 147, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, inclusa la figura che deve svolgere la funzione di CSE, se dovuto il PSC ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.) e, qualora occorra, il tecnico abilitato che svolgerà la funzione di tecnico collaudatore amministrativo e/o statico/strutturale delle opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica.

4. In particolare, per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare (ovvero per ogni atto di pianificazione urbanistico comunque denominato eventualmente necessario), il RUP nominato, prima dell'avvio dell'attività di studio di fattibilità/progettazione/pianificazione urbanistica, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi 5 e 10 in relazione alla necessità o meno di incaricare soggetti esterni all'ente, individua fra i dipendenti dell'ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, qualora necessarie ai sensi di legge e qualora sia necessario sottoscrivere gli elaborati progettuali e/o gli atti amministrativi riguardanti il ruolo da espletare, le seguenti figure dipendenti dell'ente necessarie ad iniziare e completare il processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo di una specifica opera pubblica [le funzioni/attività relative alla fase esecutiva dei lavori nel seguito indicate facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, quali il Direttore dei Lavori e gli eventuali suoi assistenti Direttore/i Operativo/i e Ispettore/i di cantiere, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) qualora il cantiere sia soggetto agli obblighi di sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 da gestire sulla base del PSC di progetto, potranno anche essere individuate prima dell'espletamento della gara d'appalto ai sensi dell'art. 147, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, mentre le funzioni/attività del tecnico collaudatore - o della commissione di collaudo -

qualora dovuti in relazione al disposto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione e di quanto stabilito dal RUP e dalla stazione appaltante e non siano quindi svolte da D.L. mediante il rilascio del "certificato di regolare esecuzione", potranno essere individuate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010]:

- a) gli eventuali nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera b) con mansione di "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che devono svolgere, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e che contribuiscono (e collaborano con il RUP) alla redazione e/o alla predisposizione degli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa della fase di progettazione e di appalto dei lavori (tra queste figure di "collaboratori" sono inclusi i dipendenti tecnici che, qualora sia necessario, redigono e sottoscrivono, assumendosene la relativa responsabilità, gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati, per quanto indicato al precedente Art. 2, commi 5, 6 e 7: poiché tali tecnici si assumono la responsabilità diretta derivante dalla sottoscrizione di detti atti di pianificazione urbanistica, gli stessi devono possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere detti ruoli e al momento della ripartizione dell' "incentivo di progettazione interna" se ne deve tenere conto ai fini della liquidazione della relativa quota parte); tra queste figure rientrano i dipendenti tecnici che contribuiscono (e collaborano con il RUP e con il/i progettista/i) alla redazione degli studi di fattibilità, dei progetti previsti dal Codice dei contratti e dal RUP e di quelli da porre a base di appalto, ma che non sottoscrivono alcun dei suddetti elaborati di progetto previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 o alcun atto amministrativo comunque denominato relativo alla fase di progettazione e/o appalto dei lavori e, quindi, non assumendosi la responsabilità diretta derivante da detta sottoscrizione, non necessitano di particolare competenza/abilitazione professionale;
- b) i nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera c) incaricati delle attività di progettazione previste dal RUP (inclusi gli studi di fattibilità preventivi) secondo i tre progressivi livelli di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93: soggetti che devono redigere gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2 (accedono al fondo, nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9, i progetti dei lavori pubblici redatti secondo i tre progressivi livelli di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le definizioni date dall'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93), i quali devono necessariamente possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere detti ruoli dovendo sottoscrivere gli elaborati tecnici/amministrativi di progetto e/o quelli necessari per lo svolgimento di detti ruoli;
- c) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera d) con mansione di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif., da redigere ai sensi dell'art.100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008], da designare dal Responsabile dei Lavori (dal RUP) ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. e) e dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif.: tale figura deve essere necessariamente individuata solo qualora ciò sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif. il quale, oltre a dover possedere i requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 98 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, deve altresì svolgere le attività previste dall'art. 91 del suddetto decreto e, in particolare, redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, facente parte degli elaborati progettuali da porre a base d'appalto;
- d) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera e) con mansione di Direttore dei Lavori e che deve svolgere le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori da istituire ai sensi dell'art.147 del d.P.R. n. 207/2010), il quale deve possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo in base alle caratteristiche tipologiche e all'entità dei lavori da realizzare;
- e) gli eventuali nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera f) con mansione di "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), che devono svolgere le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt.149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010, i quali devono eventualmente possedere la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere detti ruoli solo qualora sottoscrivano, assumendosene la relativa responsabilità, gli elaborati tecnici ed amministrativi relativi

alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori e/o quelli necessari per lo svolgimento di detti ruoli;

- f) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera g) con mansione di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), da designare dal Responsabile dei Lavori (dal RUP) ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif.: tale figura deve essere necessariamente individuata solo qualora il cantiere sia soggetto agli obblighi di sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 da gestire sulla base del PSC di progetto ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 90, comma 3 e 100, dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. il quale, oltre a dover possedere i requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 98 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, deve altresì svolgere le attività previste dall'art. 92 del suddetto decreto, ai fini del successivo controllo del rispetto, in fase esecutiva, di quanto prescritto da detto PSC e per gli ulteriori adempimenti in carico al CSE nel corso dell'esecuzione dei lavori, con l'eventuale adeguamento del PSC e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera. A questo riguardo, si precisa che, al contrario di quanto precedentemente previsto dall'abrogato art. 127 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'art. 151, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 ammette che le funzioni di CSE possano (o meno) essere svolte dal Direttore dei Lavori anche qualora il D.L. possieda i requisiti di legge per la nomina di CSE (con il d.P.R. n. 207/2010 è divenuta una facoltà, e non un obbligo, per il D.L. svolgere il ruolo di CSE) e, pertanto, è possibile/occorre ricomprendere tra i soggetti destinatari dell'incentivo di cui al presente regolamento, il CSE che non svolga la funzione di Direttore dei Lavori (il quale, nell'Ufficio di Direzione dei Lavori da istituire obbligatoriamente ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010, assume il ruolo di assistente del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore Operativo svolgente le funzioni di CSE): non si applicano più, cioè, dopo le modifiche normative suddette che hanno dato piena autonomia alla figura che svolge le funzioni di CSE rispetto alla figura del D.L., i criteri di riparto dell'incentivo indicati nel parere del 21 gennaio 2009 dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) ad oggetto "Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. *Questi su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti*" e nella deliberazione della stessa ex AVCP n. 315 del 13/12/2007;
- g) gli eventuali nominativi dei dipendenti indicati al precedente Art. 3, comma 1, lettera h) con mansione di "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che devono svolgere, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e che contribuiscono (e collaborano con l'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o con il collaudatore) alla redazione e/o alla predisposizione degli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa della fase esecutiva dei lavori, nonché al collaudo delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici previsti dal presente regolamento, ma che non sottoscrivono alcun documento contabile o di collaudo o alcun atto amministrativo comunque denominato relativo alla fase esecutiva dei lavori e, quindi, non assumendosi la responsabilità diretta derivante da detta sottoscrizione, non necessitano di particolare competenza/abilitazione professionale;
- h) il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera i) con mansione di "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero, il nominativo del tecnico dipendente indicato al precedente Art. 3, comma 1, lettera i) con mansione di incaricato del "collaudo statico/strutturale" delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico-strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge; infatti, per tecnico "incaricato del collaudo" a cui ripartire gli "incentivi di progettazione interna" secondo la definizione data dall'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del Codice dei contratti e succ. modif., si deve intendere non solo il tecnico che deve redigere il "certificato di collaudo provvisorio" o il "certificato di regolare esecuzione", bensì anche il tecnico che deve essere incaricato del collaudo statico/strutturale qualora in base alle caratteristiche tipologico-strutturali e di entità delle opere da eseguire dall'appaltatore detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge [qualora il collaudatore debba rilasciare anche il "collaudo statico/strutturale" delle opere da eseguire ai sensi delle vigenti norme in materia di strutture in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, lo stesso dovrà possedere anche i requisiti abilitanti prescritti dalle leggi di settore (competenza professionale a rilasciare il collaudo statico/strutturale ed iscrizione all'Ordine professionale da almeno 10 anni)].

5. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il RUP nominato, prima dell'avvio dell'attività di studio di fattibilità/progettazione/pianificazione urbanistica, deve indicare, con proprio atto:

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica (se necessari), di esproprio e di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'ente e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare (sulla base delle figure individuate dal RUP all'interno dell'ente ai sensi del precedente comma 4, il RUP sarà in grado di determinare quali siano gli incarichi da conferire all'esterno dell'amministrazione);
- la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro relativamente alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo (incluse le attività degli eventuali collaboratori del RUP, fatto comunque salvo quanto indicato al successivo art. 7, comma 16).

6. In tale atto del RUP dovranno anche essere indicati gli elaborati progettuali in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di massima di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, la stima di massima dell'importo dei lavori a base di appalto e la stima dell'importo complessivo del "fondo per la progettazione e l'innovazione" specifico per l'opera o il lavoro da realizzare sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento, nonché la stima del relativo importo dell' "incentivo di progettazione interna" liquidabile ai dipendenti individuati dal RUP, con la ripartizione di massima di detto importo fra i partecipanti all' "incentivo di progettazione interna", nonché le modalità di valutazione del ritardo adempimento.

7. Il RUP, altresì, individua con l'atto di cui al precedente comma 5, per la specifica opera, se il "certificato di collaudo provvisorio" deve essere sostituito dal "certificato di regolare esecuzione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif..

8. I tecnici dipendenti dell'ente che svolgeranno le funzioni indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4, avranno titolo (e diritto) ad ottenere il riparto dei relativi "incentivi di progettazione interna" sulla base dell'effettiva partecipazione al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opere pubblica, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi Artt. 7 e 9, a cui si rimanda.

9. Gli incarichi per lo svolgimento di dette funzioni/attività, di regola, sono svolti dal personale tecnico dipendente dell'amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.10, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010.

10. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal d.P.R. n. 207/2010, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'amministrazione potrà affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/2006.

11. La liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso ai sensi del precedente comma e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4, la quale deve essere disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

12. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice dei contratti e/o dal relativo Regolamento di attuazione e/o dalle restanti norme in materia di appalti pubblici e di altre specifiche norme aventi attinenza con gli appalti pubblici, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento (o l'incentivo viene ridotto nell'importo), previa adozione di uno specifico atto amministrativo da parte dell'organo competente con il quale si motivino le ragioni e si individuino le riduzioni dell'incentivo (o l'esclusione dall'incentivo) previsto a favore del RUP (è altresì fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 8, comma 2, a cui si rimanda).

13. Lo stesso criterio indicato al precedente comma 12 vale per il personale dipendente incaricato ed individuato dal RUP che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti (è fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 8, comma 2, a cui si rimanda).

14. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici e di pianificazione urbanistica, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il perso-

nale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

15. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., definisce i criteri di riparto delle risorse del "fondo per la progettazione e l'innovazione" relative agli incentivi di progettazione di cui ai commi 1 e 3 del precedente Art. 1, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi Artt. 7 e 9, a cui si rimanda.

Art. 5 **Contenuto della progettazione**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il RUP nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

3. La redazione degli eventuali atti di pianificazione urbanistica, qualora necessari, è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 **Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione**

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, poiché il presente regolamento deve stabilire la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, si stabilisce quanto segue:

- a) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti: importo dei lavori fino e pari a € 1.000.000, partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 100% (100 per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);
- b) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti: importo dei lavori superiore a € 1.000.000 partecipano alla costituzione del fondo in parola, per la parte eccedente, nella misura del 80% (ottanta per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.).

3. Partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione", nella misura indicata al precedente comma 2, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico approvato con il progetto esecutivo (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello (preliminare, definitivo, esecutivo), con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

4. Come già indicato al precedente Art. 2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, non partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico (in ragione di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2) è ripartito, per cia-

scuna opera o lavoro appaltato, in qualità di "incentivo di progettazione interna", con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento, tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le attività) indicate nei precedenti Artt. 3 e 4; nel relativo importo sono compresi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

6. La quantificazione e la liquidazione a favore delle citate figure dipendenti dell'ente della suddetta quota parte del fondo per "incentivo di progettazione" sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro progettata/o e approvata/o (ovvero con verifica e/o validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente appaltata/o, realizzata/o e collaudata/o (applicando i criteri previsti ai successivi Artt. 7 e 9), dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie.

7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte (nella misura dell'80%) del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata a "incentivo di progettazione interna" di cui al precedente Art. 6, comma 5, viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell'ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali (inclusa la predisposizione dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario per la realizzazione dell'opera, in qualità di collaboratori del RUP), di appalto, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 3, secondo le aliquote percentuali diversificate indicate nel successivo comma 4 (e di quanto indicato nei successivi commi 5, 6 e 7) in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità che la legge affida alle figure di indicate nello stesso comma 4 che hanno assunto in proprio le funzioni/attività ivi elencate (le aliquote percentuali ivi indicate della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata per la singola opera o lavoro a "incentivo di progettazione" andranno liquidate solo qualora vi sia stato l'effettivo svolgimento delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 da parte del personale dipendente dell'ente, potendo anche risultare che parte di dette funzioni/attività vengano espletate da soggetti esterni all'ente, in qualità di soggetti incaricati dall'amministrazione).

2. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente ai sensi del precedente Art. 4, commi 5 e 8, si decurteranno le rispettive quote percentuali indicate al successivo comma 4 corrispondenti a dette funzioni/attività svolte all'esterno, applicando però i diversi criteri di riparto indicati nei successivi commi 3 e 10 che prevedono/ammettono, in detta ipotesi, coefficienti correttivi delle aliquote percentuali indicate al successivo comma 4 per il personale dipendente che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate.

3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP (pertanto, qualora tutte le restanti funzioni/attività indicate al successivo comma 4 siano state affidate all'esterno dell'ente), potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nelle misure percentuali indicate nel successivo comma 4 incrementate nella percentuale del 100%, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (e agli eventuali suoi collaboratori).

4. Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi (le aliquote percentuali nel seguito indicate da applicare per determinare il citato riparto tengono conto

delle funzioni/attività effettivamente svolte dal personale dipendente nell'ipotesi si giunga alla completa realizzazione e al regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico):

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	35%
b) Redattore dello studio di fattibilità	2,5%
c) Redattore del progetto preliminare	15%
d) Redattore del progetto definitivo	15%
e) Redattore del progetto esecutivo	10%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	2,5 %
g) Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	10%
h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	5%
i) Collaudatore	5%
l) Collaboratori tecnici del RUP.....	0%
m) Collaboratori amministrativi del RUP	0%
Totale 100/100	<u>100,00%</u>

5. Nel caso, invece, il personale dipendente dell'ente svolga una "prestazione parziale" su una specifica opera pubblica e/o su uno specifico lavoro pubblico e, quindi, qualora venga espletato tutto o parte del processo di redazione della progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva ma, in seguito, non si perviene all'appalto/affidamento dell'opera/lavoro per qualsiasi ragione/motivo, nonché nel caso in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera fermandosi alla redazione/approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo da porre a base di gara (i quali devono comunque essere stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) e, comunque, qualora l'opera o il lavoro non venga appaltata/o ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo, si stabilisce che in deroga a quanto indicato nel precedente comma 4, nella liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" si devono applicare i criteri di riparto (e di liquidazione) indicati nel successivo Art. 9, commi 5, 6 e 7, a cui si rimanda.

6. Qualora il lavoro pubblico (o l'opera pubblica) da realizzare non richieda la preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, quindi, per la redazione del progetto da porre a base di gara (di livello definitivo o esecutivo) non occorre preventivamente individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e, conseguentemente, neppure la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per quanto disposto dall'art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif. [e, quindi, dovrà essere l'impresa esecutrice/appaltatrice a dover redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) in tutt'uno con il Piano Operativo di Sicurezza (POS)], le corrispondenti quote percentuali di "incentivo di progettazione" indicate nel precedente comma 4 devono essere ripartite fra alcuni dei restanti soggetti indicati nello stesso comma 4 e, in particolare, come segue:

- a) la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve essere ripartita fra il RUP (e gli eventuali suoi collaboratori tecnici ed amministrativi) e tutti i progettisti di ogni livello di progettazione (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva) redatta ed approvata (ovvero verificata/validata ai sensi delle norme citate al precedente comma 5);
- b) la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere liquidata a favore del Direttore dei Lavori in quanto è tale figura che, ai sensi di legge, deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori [qualora vi siano nell'Ufficio di Direzione dei Lavori anche gli assistenti del D.L. in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere per quanto indicato nel precedente Art. 3, comma 1, lettere f) e g), la quota di incentivo del CSE deve essere ripartita fra il Direttore dei Lavori e dette figure secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori].

7. Qualora sia stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori con uno o più assistenti del Direttore dei Lavori (in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere) ai sensi degli artt. 147, 149 e 150 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 6, lettera b) e nei successivi commi 8 e 9), la quota percentuale di incentivo indicata nel precedente comma 4, lettera g) deve essere ripartita fra il Direttore dei Lavori e i suddetti suoi assistenti secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

8. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche a svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i progetti e gli appalti di lavori pubblici per i quali occorre preventivamente nominare le figure del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per quanto disposto dall'art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif., la quota di incentivo indicata alla lettera h) del precedente comma 4 da corrispondere al tecnico nominato "CSE" sarà liquidata a favore dello stesso D.L. (e anche agli eventuali suoi as-

sistenti facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147, 149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010: in tal caso, la ripartizione dell'incentivo fra tali soggetti avverrà secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori).

9. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche alla redazione ed al rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (in luogo del "certificato di collaudo provvisorio, non essendo previsto il rilascio di detto atto di collaudo per le citate norme), la quota di incentivo indicata alla lettera *i*) del precedente comma 4 da corrispondere al tecnico "collaudatore" sarà liquidata a favore dello stesso Direttore dei Lavori (e anche agli eventuali suoi assistenti facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147, 149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010: in tal caso, la ripartizione dell'incentivo fra tali soggetti avverrà secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori).

10. Qualora alcune delle funzioni/attività relative alla progettazione indicate al precedente comma 4 [lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) ed eventualmente lettere *l*) ed *m*) qualora vi siano collaboratori del RUP nella fase di progettazione] non vengano del tutto svolte all'interno dell'ente con il personale dipendente, le corrispondenti aliquote percentuali di ripartizione dell'incentivo indicate nel precedente comma 4 fra i vari soggetti che ne hanno titolo ai sensi del presente regolamento, sono incrementate nella misura del 15% in ragione del dovuto coordinamento con le funzioni/attività svolte dal/i soggetto/i incaricato/i all'esterno dell'ente, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 11.

11. Al contrario di quanto indicato al precedente comma 10 per le funzioni/attività ivi descritte, anche in presenza di attività di progettazione o di direzione lavori o di collaudo che non sia stata del tutto sviluppata all'interno dell'ente con il personale dipendente dell'ente stesso, ma l'opera pubblica o il lavoro pubblico viene realizzata/o sotto la direzione lavori del personale dipendente e/o viene collaudata/o dal personale interno [il quale si assume, secondo i casi, il ruolo di Direttore dei Lavori e/o di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e/o di collaudatore, con i suoi eventuali assistenti facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori], gli incentivi da corrispondere per le funzioni/attività relative alla fase esecutiva dei lavori pubblici indicate nel precedente comma 4, lettere *g*), *h*), *i*) - ed eventualmente lettere *l*) ed *m*) qualora vi siano collaboratori del RUP anche nella fase di esecuzione dei lavori, sono calcolati (e liquidati) senza alcun incremento delle aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 (non si applicano, cioè, i criteri di incremento dell'incentivo indicati al precedente comma 10 per le funzioni/attività ivi indicate e nelle ipotesi ivi previste), in quanto le funzioni/attività relative alla fase di esecuzione dei lavori nell'ipotesi indicata nel presente comma iniziano e si esauriscono nella sola fase esecutiva dei lavori, senza alcuna diretta relazione e/o consequenzialità con i vari livelli di progettazione che non siano stati redatti all'interno dell'ente e/o con le restanti funzioni/attività di fase esecutiva dei lavori espletate da soggetti esterni all'ente.

12. Sono ammesse eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4 (con aliquote percentuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4: in ogni caso, la somma delle aliquote così previste dovrà ancora dare il valore di 100/100) in ragione della peculiarità del progetto o dell'opera da realizzare ovvero in considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dal personale dipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif.. A tal fine il dirigente/responsabile del servizio provvede con disposizione motivata su proposta del RUP: in tal caso la variazione in aumento o in diminuzione delle aliquote percentuali di incentivo riferite alle diverse funzioni/attività indicate in detto comma 4 non può superare il 25% dell'aliquota percentuale prevista nello stesso precedente comma 4 (qualora si verifichi che la quota percentuale complessiva dell' "incentivo di progettazione interna" da ripartire fra i dipendenti superi la soglia massima di 100/100, la somma corrispondente al valore percentuale che supera detta soglia deve essere portata tutta in diminuzione ripartendo la decurtazione sulla/e aliquota/e percentuale/i riferita/e a funzioni/attività meno importanti ai fini del progetto o dell'esecuzione dell'opera, stabilite dal RUP).

13. Qualora si renda necessario redigere ed approvare "atti di pianificazione urbanistica" comunque denominati (si veda il precedente Art. 2, commi 5, 6 e 7) che siano connessi e funzionali all'approvazione e alla realizzazione di una specifica opera pubblica, il personale dipendente dell'ente che avrà partecipato a detta attività avrà diritto alla corresponsione degli incentivi di progettazione indicati alle lettere *l*) e/o *m*) del precedente comma 4 nella misura sopra indicata, incrementata nella misura del 50% (è fatto salvo quanto indicato al precedente comma 12): in quest'ultima ipotesi, qualora l' "incentivo di progettazione interna" complessivo della specifica opera non risulti sufficiente a finanziare detto incremento al 50% a favore di coloro che abbiano redatto l'atto di pianificazione, il relativo importo sarà decurtato "pro quota" a tutte le restanti attività liquidabili, in misura proporzionalmente corrispondente alle aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 per le stesse attività liquidabili.

14. Nessun compenso per "incentivo di progettazione interna" è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate al precedente comma 4 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3 (in relazione all'incentivo spettante al RUP e agli eventuali suoi collaboratori tecnici e amministrativi qualora tutte le attività progettuali, la direzione lavori ed il collaudo siano stati svolti da soggetti esterni all'ente) ed al precedente comma 10 (qualora alcune delle funzioni/attività relative alla progettazione indicate al precedente comma 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) ed eventualmente lettere *l*) ed *m*) qualora vi siano collaboratori del RUP nella fase di progettazione, non vengano del tutto svolte all'interno dell'ente con il personale dipendente).

15. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del prescritto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal predetto personale dipendente da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie, tenuto comunque conto dei diversi criteri di riparto indicati nei precedenti commi 3 e 10 che prevedono/ammettono, in detta ipotesi, coefficienti correttivi delle aliquote percentuali indicate al precedente comma 4 per il personale che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate.

16. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi del RUP e la suddivisione percentuale della quota del fondo incentivante tra gli stessi può anche essere individuata con l'atto amministrativo adottato dall'organo competente con il quale vengono affidati i relativi compiti e, comunque, con la determinazione adottata dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente con la quale si provvede a liquidare la quota di "incentivo di progettazione interna" sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal personale dipendente ai sensi del combinato disposto del presente Art. 7 e del successivo Art. 9.

17. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 applicabili in relazione alle corrispondenti funzioni/attività svolte dal personale interno sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona [a solo titolo di esempio, si rammenta che il RUP non può coincidere con il progettista nei casi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e che vi è incompatibilità di nomina del RUP per il dirigente/responsabile del settore tecnico nei casi previsti nell'art. 10 del Codice dei contratti e negli artt. 3, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 9 e 10 del relativo Regolamento di attuazione].

18. Ai fini della individuazione dei soggetti dipendenti dell'ente elencati al precedente comma 4 (che svolgono le funzioni/attività ivi indicate), si intende (secondo anche quanto già indicato al precedente Art. 4, comma 4, a cui si rimanda):

- a) per progettista, Direttore dei Lavori e collaudatore: rispettivamente, il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che hanno redatto il progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); tecnici incaricati della direzione dei lavori e/o del collaudo dell'opera (per il rilascio del "certificato di regolare esecuzione" o, in alternativa, del "certificato di collaudo provvisorio");
- b) per collaboratori tecnici del RUP: il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che redigono elaborati di tipo tecnico/descrittivo facenti parte del progetto da approvare per l'appalto dell'opera (o che redigono gli elaborati dell'atto di pianificazione urbanistico propedeutico all'approvazione del progetto stesso), su disposizione del RUP (a supporto delle attività del RUP o in condivisione con il RUP) e/o su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera *a*) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e/o di quanto stabilito dall'ente negli atti amministrativi con cui si conferiscono gli incarichi alle varie figure che partecipano al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della specifica opera pubblica;
- c) per collaboratori amministrativi del RUP: gli altri componenti dell'ufficio tecnico dipendenti dell'ente (o di altro eventuale ufficio dell'ente che collabora con i propri tecnici) che hanno contribuito alla redazione degli elaborati progettuali ed amministrativi da approvare per l'appalto dell'opera (o, qualora necessario, che hanno contribuito alla redazione ed approvazione dell'atto di pianificazione urbanistico propedeutico all'approvazione del progetto stesso) pur non sottoscrivendone gli elaborati, anche sulla base di quanto stabilito dall'ente negli atti amministrativi con cui si conferiscono gli incarichi alle varie figure che partecipano al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della specifica opera pubblica.

19. La materiale corresponsione (liquidazione) dell' "incentivo di progettazione" è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti dell'ente. Nel caso in cui la figura del dirigente o del responsabile di

servizio coincida con i soggetti incaricati delle funzioni di cui al precedente art. 4, alla liquidazione provvederà il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria su proposta del dirigente o del responsabile di servizio.

20. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

21. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con **qualifica dirigenziale**: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

22. Per la materiale liquidazione a favore dei dipendenti dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" relativa all' "incentivo di progettazione" sulla specifica opera pubblica o sullo specifico lavoro pubblico, trova altresì applicazione quanto indicato nel successivo Art. 9, a cui si rimanda.

Art. 8

Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto (eventualmente diversificando le scadenze temporali di conclusione degli elaborati in funzione dei tre livelli di progettazione previsti dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006: preliminare, definitivo ed esecutivo) e/o dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario all'approvazione del progetto dell'opera pubblica da porre a base di gara.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire ai sensi del precedente Art. 7 e da liquidare ai sensi del successivo Art. 9, nella misura del 0,15% (zerovirolaquindici per cento) per ogni mese di ritardo.

Art. 9

Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna - Prestazione parziale

1. Per i progetti di opere pubbliche e/o di lavori pubblici, il dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente, o il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria su proposta del dirigente o del responsabile di servizio ai sensi di quanto specificato al precedente art. 7 co. 19, provvede distintamente per ogni singola opera o lavoro, alla liquidazione della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicata al precedente Art. 6, comma 5 (derivante dallo stanziamento effettuato in detto fondo sulla specifica opera pubblica o lavoro pubblico), destinata a "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente che ne ha effettivamente diritto ai sensi di quanto disposto nello stesso Art. 6, commi 5 e 6 e nel precedente Art. 7, comma 1 (applicando i criteri stabiliti nello stesso Art. 7), a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'organo competente dell'ente (ovvero, anche a seguito dell'avvenuta verifica e/o validazione del progetto con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010). Solo qualora ricorrano le condizioni indicate nel successivo comma 5 per "prestazione parziale" (a cui si rimanda), su detta quota parte destinata a "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente si potranno/dovranno applicare, in deroga ai criteri e alle aliquote percentuali stabiliti/e dal precedente Art. 7, le aliquote percentuali per "prestazione parziale" indicate in detto successivo comma 5 e che risultano diverse dalle aliquote percentuali indicate nel precedente Art. 4, comma 4 (essendo più alte) per le ragioni indicate nello stesso comma 5.

2. La quota parte massima di "incentivo di progettazione" elargibile al personale dipendente dell'ente, qualora tutte le funzioni/attività indicate al precedente Art. 3 siano state svolte da detto personale, è pari all'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o lavoro pubblico secondo quanto indicato al precedente Art. 6, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora vengano rispettate, per la singola opera pubblica o lavoro pubblico, le ulteriori condizioni qui di seguito specificate.

3. L'incentivo liquidabile al personale dipendente viene inteso al lordo degli oneri riflessi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e delle ritenute fiscali a carico del singolo dipendente e viene ripartito per ciascun progetto approvato (ovvero verificato e/o validato con esito positivo ai sensi di

quanto indicato nel precedente comma 1) dall'organo competente e che risulti appaltabile/affidabile ai sensi del Codice dei contratti. In caso di svolgimento di "prestazione parziale" da parte del personale dipendente dell'ente delle funzioni/attività elencate nel precedente Art. 3 (qualora la progettazione non viene conclusa ovvero qualora l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera non procedendo all'appalto anche se con progettazione completata ed idonea all'affidamento dei lavori), l'incentivo viene calcolato, in deroga ai criteri e alle aliquote percentuali stabiliti/e dal precedente Art. 7, in relazione alla sola quota parte di progetto approvato - o di progetto che sia stato comunque verificato e/o validato con esito positivo ai sensi di quanto indicato nel precedente comma 1 - e che sia stato redatto all'interno dell'ente, secondo i diversi criteri indicati nel successivo comma 5.

4. L'incentivo viene corrisposto al personale dipendente dell'ente tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti nella ambito del singolo intervento, applicando alle varie figure professionali dipendenti che partecipano al progetto, all'appalto, alla realizzazione e al collaudo dei lavori o dell'opera, le aliquote percentuali corrispondenti alle varie attività/funzioni indicate nel precedente Art. 7, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5.

5. Come già anticipato al precedente comma 1, se la progettazione dell'opera pubblica o del lavoro pubblico non viene conclusa in relazione ai diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva previsti, di regola, dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, di quanto stabilito dal RUP nella sua autonomia operativa, nonché nei casi in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera (fermandosi alla redazione/approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo da porre a base di gara e, comunque, qualora l'opera o il lavoro non viene appaltata/o ovvero non viene consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo, in difformità alle condizioni indicate nel precedente Art. 7, comma 4, le quali tengono conto delle funzioni/attività svolte dal personale dipendente nell'ipotesi di completa realizzazione e/o di regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico), e, quindi, trovandosi in presenza di svolgimento di "prestazione parziale" delle funzioni/attività indicate ai precedenti Artt. 1, 2, 3, 5 e 7 da parte del personale dipendente per fatti e motivi non dipendenti dalla volontà del personale stesso, l' "incentivo di progettazione" complessivo da ripartire fra tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di progettazione (parziale o completo) viene determinato come segue, in deroga alle aliquote percentuali indicate al precedente Art. 7, comma 4 (anche in questo caso si dovranno considerare le sole attività effettivamente svolte dal personale dell'ente), mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali all'importo dell' "incentivo di progettazione interna" che sarebbe dovuto in caso di prestazione completa (non parzializzata) ai sensi di quanto disposto dal precedente Art. 7 [si precisa che le aliquote percentuali di seguito indicate, dovendo produrre, in assoluto (nella loro sommatoria), una decurtazione dell'incentivo complessivo liquidabile rispetto alla somma massima che sarebbe stata ripartita se fosse stata svolta la prestazione completa, trattandosi di "prestazione parziale" (la prestazione si considera interamente svolta - "prestazione completa" - con la completa esecuzione dei lavori e con il collaudo dell'opera) in ragione delle funzioni/attività progettuali o di direzione lavori o di collaudo non svolte dal personale dipendente dell'ente per fatti non dipendenti dalla sua volontà, risultano rispetto alle corrispondenti funzioni/attività proporzionalmente più alte di quelle indicate al precedente Art. 7, comma 4], fatte comunque salve le riduzioni dell'incentivo liquidabile nei casi indicati nei successivi commi 8, 9, 10 e 11:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	35%
b) Redattore dello studio di fattibilità	2,5%
c) Redattore del progetto preliminare	15%
d) Redattore del progetto definitivo	15%
e) Redattore del progetto esecutivo	10%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	2,5 %
g) Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	10%
h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	5%
i) Collaudatore	5%
l) Collaboratori tecnici del RUP.....	0%
m) Collaboratori amministrativi del RUP.....	0%

6. La somma totale massima liquidabile dell'incentivo per "prestazione parziale" determinabile sulla base delle aliquote percentuali indicate al precedente comma 5 non potrà però mai superare il 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della "prestazione completa" da parte del personale dell'ente.

7. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 5 da applicare in caso di "prestazione parziale" possono essere cumulate (sommate) sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo

a una singola persona (si veda quanto già indicato ai precedenti Artt. 4, comma 2 e 7, comma 17 per le incompatibilità di funzione/attività per alcune figure dipendenti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo dell'opera pubblica).

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., la liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

9. In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori).

10. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 9 in relazione alla dovuta riduzione delle risorse finanziarie relative alla liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna", connessa alla singola opera o lavoro ed a fronte di incrementi dei tempi previsti contrattualmente per la realizzazione dei lavori, si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006 (è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi).

11. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni indicate nei precedenti commi 8, 9 e 10, si devono applicare i criteri di seguito indicati:

- a) la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei costi dell'opera (anche se derivanti dall'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 10 - **N.B.: l'art. 93, comma 7-ter, 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 non disapplica la riduzione dell'incentivo per i costi aggiuntivi derivanti da "varianti in corso d'opera", ma solo per gli incrementi dei tempi di esecuzione dei lavori derivanti da "varianti in corso d'opera"**), viene calcolata in proporzione lineare agli incrementi dei costi verificatisi alla fine dei lavori, le riduzioni sono così calcolate:
- Calcolo della riduzione dell'incentivo in proporzione lineare all'incremento dei costi: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatisi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza, per un massimo pari al 10%.
- b) la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera [non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 10, mentre è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi], viene calcolata in proporzione lineare agli incrementi dei tempi verificatisi, le riduzioni sono così calcolate:
- Calcolo della riduzione dell'incentivo in proporzione lineare all'incremento dei tempi di esecuzione dell'opera: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori verificatisi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato con l'appaltatore, calcolata non tenendo conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 10, per un massimo pari al 15%.

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici (o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica) sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 7 e 9) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 12

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14

Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi di legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del d.P.R. n. 207/2010), il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti Artt. 1 e 6, sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi dell'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010).

Art. 15

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25 marzo 2004 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

Art. 18 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organi di revisione;
- a tutte le aziende e le istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 19 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 20 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del


19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).

3. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25 marzo 2004 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a cui si rimanda.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....